

L.R. Lombardia 5-12-2008 n. 31.

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale.

Art. 11

Trasformazione e commercializzazione.

1. È assicurato il sostegno agli interventi di miglioramento e razionalizzazione delle fasi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, forestali, ittici e ortoflorovivaistici, allo scopo di incrementarne la competitività e il valore aggiunto.

Le misure di sostegno sono, in particolare, finalizzate:

a) all'orientamento verso nuovi sbocchi di mercato;

b) al miglioramento e alla razionalizzazione dei processi di trasformazione e dei circuiti di commercializzazione, in particolare favorendo l'integrazione delle filiere;

c) allo sviluppo di servizi connessi al miglioramento della qualità, salubrità, capacità di attrazione commerciale e orientamento al mercato dei prodotti;

d) all'incremento di nuove tecnologie e di investimenti a carattere innovativo;

e) al miglioramento e al controllo della qualità dei prodotti;

f) all'adeguamento delle condizioni sanitarie e igieniche;

g) alla protezione dell'ambiente.

2. Per l'attuazione delle misure di sostegno di cui al comma 1, la Regione, privilegiando progetti di filiera o di area, interviene attraverso strumenti che integrano in modo sinergico gli interventi relativi a:

a) investimenti nelle aziende agricole;

b) investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione;

c) promozione e pubblicità dei prodotti agricoli;

d) salvataggio e ristrutturazione delle imprese in difficoltà;

e) ingegneria finanziaria;

f) formazione e incremento dell'occupazione.

3. La Regione può concorrere agli oneri sostenuti da enti locali e associazioni di produttori per la realizzazione, il completamento, la ristrutturazione o l'ammodernamento dei centri di commercializzazione all'ingrosso delle produzioni agricole e zootecniche di rilevante interesse regionale, con priorità per le azioni finalizzate all'adeguamento delle strutture alla normativa comunitaria.

3-bis. La Regione favorisce, mediante apposite attività promozionali e informative, la costituzione di gruppi di offerta tra filiere organizzate e di gruppi di acquisto, nonché la commercializzazione diretta di prodotti agricoli ed agroalimentari da parte delle aziende agricole produttrici ⁽⁶³⁾.

3-ter. La Regione promuove la modalità degli accordi di filiera, sottoscritti dalle rappresentanze di tutti i soggetti che intervengono nei processi di produzione, lavorazione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione, quali strumenti per migliorare la competitività e la redditività di tutte le imprese partecipanti. Gli accordi di filiera possono prevedere, compatibilmente con la normativa comunitaria, misure di contenimento delle produzioni rese necessarie da specifiche analisi degli sbocchi di mercato o da programmi di miglioramento della qualità. L'adesione facoltativa agli accordi di filiera costituisce titolo di priorità nell'accesso alle misure di sostegno finanziario regionale ⁽⁶⁴⁾.

(63) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera o), L.R. 28 dicembre 2011, n. 25.

(64) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera o), L.R. 28 dicembre 2011, n. 25.

Art. 11-bis

Disposizioni per agevolare la trasformazione e la lavorazione di minimi quantitativi di prodotti agricoli ⁽⁶⁵⁾

1. Al fine di preservare particolari prodotti agricoli e le relative produzioni alimentari, nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale, in particolare in materia di sicurezza alimentare, con regolamento regionale, sentita la competente commissione consiliare, sono definiti criteri e modalità per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta, in ambito locale, di piccoli quantitativi di prodotti agricoli che, per le loro caratteristiche o per la limitatezza della produzione, non si prestano ad una lavorazione industriale, quali confetture e conserve di ogni genere, miele e prodotti a base di miele, erbe officinali, castagne, funghi e zafferano, denominate piccole produzioni locali.

2. Per la preparazione, il confezionamento, la conservazione di piccole produzioni locali di cui al comma 1, può fungere da laboratorio anche una cucina di civile abitazione, da considerare laboratorio polifunzionale, purché adattata alle caratteristiche igienico-sanitarie prescritte per i locali funzionali, e le preparazioni siano effettuate in maniera e tempi distinti da altro uso della stessa.

(65) Articolo aggiunto dall'art. 10, comma 11, lettera a), L.R. 8 agosto 2016, n. 22, entrata in vigore l'11 agosto 2016.